



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Via Martiri Libertà 21/E - 18038 SAN REMO (IM) tel. 0184 577058 - fax 0184 577050

SITO WEB: www.cassaedileimperia.it E-MAIL: info@cassaedileimperia.it C.F.: 81004450086

PRESTAZIONE CIG APPRENDISTI PER EVENTI METEOROLOGICI

EVENTI

Il CCNL prevede che dal 1.1.2009 gli apprendisti potranno beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per **eventi meteorologici**.

PRESTAZIONE

Sarà a carico della Cassa Edile e sarà pari all' 80% della retribuzione oraria dell'apprendista, nei limiti dei massimali di legge. Tale prestazione verrà anticipata dal Datore di Lavoro che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile e verrà riconosciuta per un massimo di 150 ore/anno. L'integrazione aziendale compete agli apprendisti **solo se riferita a periodi non inferiori ad una giornata di lavoro, pertanto, interruzioni solo per una frazione di giornata non daranno diritto al trattamento economico**.

*La CNCE ha precisato che la retribuzione di riferimento è, nella misura dell'80%, quella persa dall'apprendista comprensiva della maggiorazione GNF, e che **i massimali di legge previsti dall'INPS per il trattamento agli operai vanno considerati al lordo della riduzione del 5,84 %**.*

Per facilitare il calcolo la Cassa Edile di imperia ha predisposto sul proprio sito internet www.cassaedileimperia.it un file excel contenente le varie retribuzioni orarie degli apprendisti e i massimali orari che può essere utilizzato per determinare la prestazione.

CONDIZIONI

L'impresa dovrà aver regolarmente esposto nella denuncia mensile (MUT) i lavori del cantiere oggetto dell' intervento CIG fin dalla data della apertura, le ore di CIG perse dall'apprendista (la mancata indicazione comporterà il rigetto della domanda) inoltre la liquidazione della domanda di rimborso della prestazione avverrà solo a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti di accantonamenti e contributi.

DOMANDA E TERMINI

La Cassa Edile ha predisposto un modulo di domanda di rimborso, anche questo scaricabile dal sito internet, di facile compilazione e che si consiglia di presentare comunque entro il mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta autorizzazione da parte dell'INPS relativa agli operai occupati nel cantiere.

Per le imprese con alle dipendenze solo personale apprendista la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile nei termini di presentazione della denuncia mensile lavoratori occupati (MUT) del mese stesso unitamente all'autocertificazione prevista.

Il mancato rispetto di tali termini porterà al mancato accoglimento della pratica.

Il rimborso avverrà dopo il ricevimento della copia dell'autorizzazione INPS per il cantiere interessato, da inviare alla Cassa Edile entro 30 giorni, o, in caso di soli apprendisti, dopo l'esame della documentazione inviata dall'Impresa.